



## FOGLIO INFORMATIVO “OPERAZIONI DI DILAZIONI DI PAGAMENTO”

### INFORMAZIONI SULLA SOCIETA' DI FACTORING

#### **SARDA FACTORING S.p.A.**

Sede legale e sede amministrativa viale Bonaria, 33 – 09125 Cagliari.

Numero di telefono al quale il cliente può rivolgersi per informazioni e/o conclusione contratto 070.668139

Numero di fax 070.660884

Email e sito internet [amministrazione@sardafactoring.it](mailto:amministrazione@sardafactoring.it) / [www.sardafactoring.it](http://www.sardafactoring.it)

Iscritta nel registro delle imprese, C.F. e P.IVA 01681580922

Iscritta al n° 137 dell'Albo Unico degli Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB

Capitale sociale € 9.027.078,84 interamente versato

#### **Nome del soggetto**

Qualifica: \_\_\_\_\_

Estremi dell'iscrizione in albi o elenchi: \_\_\_\_\_

Indirizzo: \_\_\_\_\_

Telefono: \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

### **CHE COS'È LA DILAZIONE DI PAGAMENTO**

Concessione, a titolo oneroso, al debitore ceduto (di seguito anche “Cliente”) di una proroga di pagamento (Dilazione), rispetto alla scadenza di pagamento prevista nella fattura, relativa a crediti commerciali acquistati dalla Società di factoring.

### **Rischi a carico del Cliente**

Quando il Cliente sottoscrive il contratto, si impegna ad accettare la cessione del credito portato dalle singole fatture oggetto di Dilazione, prendendo atto che tale accettazione equivale a riconoscimento incondizionato di debito, ex art. 1988, nei confronti del Factor.

In caso di mancato puntuale pagamento alla scadenza del termine di dilazione anche di uno solo dei crediti ceduti, a proprio insindacabile giudizio, la Società di factoring potrà avvalersi della decadenza del beneficio del termine (ex Art. 1186 del c.c.) con la conseguente facoltà di procedere alla revoca della dilazione concessa.

## CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME APPLICABILI

### Interessi applicati nel caso di dilazioni di pagamento

Qualora il Factor e il Debitore concordino un tasso di interesse variabile associato a un indice di riferimento quotato sul mercato, tale tasso di interesse sarà calcolato come somma algebrica dell'indice di riferimento pro-tempore vigente e lo spread concordato, fermi gli effetti dell'eventuale floor.

	VOCI	COSTI
<b>Dilazione</b> Tasso applicabile con divisore civile 360	Tasso fisso	11% con liquidazione periodica posticipata (mensile, trimestrale, semestrale, annuale). Il tasso effettivo su base annua è pari al: 11% 11% in caso di addebito anticipato con le modalità in uso per lo sconto.
	Tasso indicizzato posticipato (senza floor)	Spread di 747bps in valuta euro rispetto al tasso di riferimento Euribor (1 mese, 3 mesi, 6 mesi - rilevabile da "Il Sole 24 Ore" o da altra fonte di informativa finanziaria); periodicità della liquidazione: mensile, trimestrale, annuale. In presenza di tassi parametrati gli interessi saranno oggetto di variazione periodica in aumento o in diminuzione (indicizzazione) in funzione del parametro di riferimento. Il valore annuo del tasso risulterà dall'andamento del parametro nel periodo di riferimento. Attualmente utilizzando l'ultimo valore del parametro di riferimento (Euribor 3 mesi) al 01 ottobre 2023, pari a 3,955%, il tasso è pari al 11,420%.
	Tasso indicizzato posticipato (con floor)	Spread di 747 bps su anticipazioni in valuta euro rispetto al tasso di riferimento Euribor (1 mese, 3 mesi, 6 mesi) periodicità della liquidazione: mensile, trimestrale, semestrale, annuale. In presenza di tassi parametrati gli interessi saranno oggetto di variazione periodica in aumento o in diminuzione (indicizzazione) in funzione del parametro di riferimento. <u>Tasso floor</u> : al valore del parametro di riferimento viene attribuita una soglia minima del 0,00%. Il valore annuo del tasso utilizzando l'ultimo valore del parametro di riferimento (Euribor 3 mesi) al 01 ottobre 2023, pari a 3,955%, il tasso è pari al 11,420%.
	Tasso di ritardato pagamento <i>Applicato dalla scadenza della proroga di pagamento concessa, sino alla eventuale messa in mora</i>	Spread di 747bps in valuta euro rispetto al tasso di riferimento Euribor periodicità della liquidazione: mensile, trimestrale, annuale – divisore: 360 (rilevabile da "Il Sole 24 Ore" o da altra fonte di informativa finanziaria). In presenza di tassi parametrati gli interessi saranno oggetto di variazione periodica in aumento o in diminuzione (indicizzazione) in funzione del parametro di riferimento ( <u>parametro senza floor</u> ). Il valore annuo del tasso utilizzando l'ultimo valore del parametro di riferimento (Euribor 3 mesi 360) al 01 ottobre 2023, pari a 3,955%, è 11,420%. <u>Parametro con floor</u> : parametro di riferimento con soglia minima dello 0,00%; tasso a oggi pari a 11,420%.
	Tasso interessi moratori	Euribor 3 mesi, rilevabile da "Il Sole 24 Ore" aumentata di uno spread di 747bps con addebito posticipato. Fermo restando lo spread al valore del parametro di riferimento potrà essere attribuita una soglia minima del 0,00%. Il tasso a oggi è pari a 11,420%.

## ALTRE CONDIZIONI PRATICATE – CONDIZIONI MASSIME

<b>Commissioni di gestione</b>	Commissioni di dilazione FLAT all'accredito	2,00%: calcolate <u>una tantum</u> sul valore nominale del credito ceduto all'atto della dilazione.
	Commissioni di dilazione FLAT all'incasso	2,00%: calcolate <u>una tantum</u> sul valore nominale del credito ceduto all'atto dell'incasso.
	Commissioni di dilazione mensili	1,00%: calcolate <u>mensilmente</u> sul saldo dei crediti dilazionati in posizione alla fine del mese.

	Commissioni di ritardato Pagamento	1,00%: calcolate <u>mensilmente</u> sul saldo dei crediti dilazionati scaduti in posizione alla fine del mese.
--	------------------------------------	--

## ALTRE CONDIZIONI E SPESE – CONDIZIONI MASSIME

Altre condizioni e spese	Istruttoria, rinnovo e variazione pratica cedente	€ 3.000
	Istruttoria, rinnovo e variazione pratica debitore	€ 3.000 per debitore
	Spese per notifica a mezzo posta o pec	€ 20 a notifica
	Spese per notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario	€ 250 a notifica
	Spese "handling", per presentazione	€ 150 a presentazione
	Spese "handling", per distinta	€ 150 a distinta
	Spese "handling", per ciascun documento rappresentativo dei crediti ceduti (fatture)	€ 10 a documento rappresentativo dei crediti ceduti (fatture)
	Spese per incasso a mezzo procedure elettroniche (Riba, SDD)	€ 20 a presentazione
	Spese per incasso tramite effetti, e/o altri mezzi d'incasso di tipo cartaceo	€ 20 a presentazione
	Spese per richiamo effetti, documenti e/o altri mezzi d'incasso sia cartacei sia elettronici	€ 30 a richiamo
	Spese per proroghe di scadenza effetti, documenti e/o altri mezzi d'incasso	€ 30 a richiesta
	Spese per insoluti a fronte di effetti, e/o altri mezzi d'incasso sia cartacei sia elettronici	€ 30 ad insoluto
	Spese per richieste d'esito a fronte di effetti, documenti	€ 50 a richiesta
	Spese "handling" per bonifico (in favore dei Fornitori)	€ 20 a bonifico
	Canone di Home Factoring	€ 200 annuali
Concorso spese legali denuncia insolvenza	Rivalsa spese	
Spese per certificazione a Società di revisione od a terzi	€ 150 a richiesta	

  

Valute applicate su incassi.	Assegni Assegni circolari Bonifici Accrediti SBF di effetti e/o altri mezzi d'incasso sia cartacei sia elettronici	gg. 10 lavorativi successivi gg. 5 lavorativi successivi gg. 5 lavorativi successivi gg. 20 lavorativi successivi
------------------------------	---	--

Oltre alle condizioni economiche sopra riportate, si aggiunge il rimborso degli oneri sostenuti per spese bancarie, postali, di esazione tramite terzi, assolvimento dell'imposta di bollo su effetti, documenti contabili ecc. ed IVA in quanto dovuta. In particolare, relativamente alle spese postali per l'invio delle comunicazioni periodiche previste dalla normativa non sarà addebitato alcun costo al Cliente nei casi di invio tramite strumenti telematici, mentre, in caso di invio tramite strumenti diversi da quelli telematici potrà essere addebitato solo il costo sostenuta dalla Società di factoring per l'invio delle stesse.

L'applicazione degli oneri economici, avverrà comunque nei limiti del c.d. tasso soglia rilevato ai fini usura.

**IL TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge usura (L. 108/1996), relativo alle altre operazioni di finanziamento alle famiglie e alle imprese, può essere consultato nell'apposito avviso visionabile nei locali aperti al pubblico e sul sito internet [www.sardafactoring.it](http://www.sardafactoring.it) della società di factoring o sul sito internet della Banca d'Italia [http://www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto\\_usura/Tassi/Tegm](http://www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura/Tassi/Tegm).

Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM di riferimento aumentarlo di un quarto cui si aggiunge un ulteriore margine di 4 (quattro) punti percentuali. La differenza tra il tasso limite così determinato ed il tasso medio non può essere, in ogni caso, superiore a 8 (otto) punti percentuali.

## RECESSO, CHIUSURA RAPPORTO E RECLAMI

### Recesso e norme sulla trasparenza del rapporto

Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, con un preavviso di 15 (quindici) giorni, senza penalità e senza spese di chiusura rapporto.

Ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 385 del 1° settembre 1993 (Testo Unico Bancario – TUB), la Società di factoring, quando previsto dal contratto e qualora sussista un giustificato motivo, potrà modificare unilateralmente le condizioni contrattuali (tassi, compensi e altre condizioni contrattuali). Tali modifiche dovranno essere comunicate nei modi previsti dalla legge e con un preavviso minimo di due mesi. Le modifiche si intenderanno approvate ove il Cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data di applicazione delle modifiche stesse. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente avrà diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente applicate.

#### **Tempi massimi di chiusura del rapporto**

15 giorni

#### **Reclami e procedure per la risoluzione stragiudiziale delle controversie**

Il Cliente può presentare un reclamo all'Ufficio Reclami della Società di factoring, anche per lettera raccomandata A/R al seguente indirizzo: Viale Bonaria, 33 - 09125 Cagliari o per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica: [reclami@sardafactoring.it](mailto:reclami@sardafactoring.it).

La Società di factoring deve rispondere entro 30 giorni.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito

[www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere all'Società di factoring.

La Guida pratica che riassume le informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario e il modulo per ricorrere all'Arbitro sono scaricabili dal sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it).

Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie e in relazione all'obbligo di cui alla normativa in vigore di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria, il Cliente e la Società di factoring dovranno ricorrere ad un organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria. L'obbligo di esperire il procedimento di mediazione, di cui sopra, si intende assolto dal Cliente anche in caso di ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

***N.B.: Le condizioni indicate nel presente FOGLIO INFORMATIVO non costituiscono offerta al pubblico e sono valide sino a nuovo avviso.***

## Legenda relativa alle principali nozioni cui fa riferimento il foglio informativo

**Società di factoring (o factor):** oltre alla **Sarda Factoring SpA**, indica il factor estero o la società (banca) corrispondente estera di cui la stessa si avvale o si avvarrà per l'espletamento dei suoi servizi in campo internazionale.

**Cedente o Fornitore:** l'impresa fornitrice cliente del factor, cioè la controparte del contratto di factoring.

**Debitore (o Cliente):** la persona fisica o giuridica - italiana o straniera - tenuta ad effettuare al Fornitore (cliente /cedente) il pagamento di uno o più crediti, controparte dell'accordo di dilazione.

**Dilazione:** proroga concessa dal Factor al Cliente, a titolo oneroso, del termine di pagamento indicato nelle fatture oggetto di cessione da parte del Fornitore in favore del Factor.

### **Credito:**

a) i crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Fornitore nell'esercizio dell'impresa e quindi le somme che il Fornitore ha diritto di ricevere dal Debitore in pagamento di beni o servizi;

b) quanto il fornitore ha diritto di ricevere in pagamento dal Debitore a titolo diverso.

**Cessione:** il contratto mediante il quale il Fornitore trasferisce al factor i propri crediti esistenti e/o futuri, come sopra definiti; alla cessione dei crediti indicati sub a) si applica anche la legge n. 52/91, mentre solo gli artt. 1260 e ss. C.C. nel caso dei crediti sub b).

**Interessi:** corrispettivo periodico dovuto dal Debitore (o Cliente) alla società di factoring in ragione della proroga di pagamento di uno o più crediti.

**Valuta:** data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi.

**Tasso di ritardato pagamento:** tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro precedente alla eventuale messa in mora.

**Tasso di mora:** tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro successiva alla messa in mora.

**Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM):** tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM di riferimento aumentarlo di un quarto cui si aggiunge un ulteriore margine di 4 (quattro) punti percentuali. La differenza tra il tasso limite così determinato ed il tasso medio non può essere, in ogni caso, superiore a 8 (otto) punti.

**Commissioni di gestione:** commissioni calcolate sui crediti in essere o scaduti

**Spese handling:** spese di lavorazione e gestione di ciascun documento presentato e/o emesso (es. fatture, bolle, distinte, effetti).

**Reclamo:** ogni atto con cui il Cedente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (ad esempio lettera, e-mail) alla Società di factoring un suo comportamento o un'omissione.

**Foro competente:** autorità giudiziaria territorialmente competente a giudicare le controversie derivanti dal contratto anche in deroga alle disposizioni sulla competenza territoriale previste dal codice di procedura civile.